

Codice A1802A

D.D. 22 gennaio 2018, n. 171

R.D. n. 1175/1933, D.P.R. n. 327/2001, D.Lgs. n. 330/2004, L.R. n. 23/1994 - Procedimento relativo alla domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 220 kV a 22 kV, denominata ARBARELLO, sita in Via Bertola 48/bis - Torino. Conclusione della Conferenza dei Servizi Decisoria. Forma semplificata e asincrona

Premesso che:

In data 17 marzo 2017, ns. prot. n. 14647/A1802A del 24 marzo 2017, la Società IRETI S.p.A., con sede in Tortona (AL), Strada Provinciale per Castelnuovo Scrivia n. 95, ha presentato, in persona del suo legale rappresentante Ing. Fabio Giuseppini, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 23/84, del D.P.R. n. 327/2001 e del D.Lgs. n. 330/2004, copia degli elaborati, in forma cartacea e su supporto informatico (CD), del progetto relativo all' "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 220/22 kV – denominata Arbarello, sita in via Bertola 48/bis, Torino - connessa alla Rete di Trasporto Nazionale a 220 kV (TO)", localizzata nel Comune di Torino.

L'intervento prevede la demolizione e ricostruzione ampliata di un fabbricato interrato per la realizzazione di una cabina di trasformazione e distribuzione costituita da: blindato tipo GIS 220kV, trasformatori AT/MT, quadro di distribuzione a 22 kV e cabina di conversione per la trazione tranviaria cittadina.

L'opera si rende necessaria, sia per avviare la sostituzione di linee di distribuzione a bassa tensione, ormai obsolete, della zona Torino centro e consentire così il ribaltamento sulla nuova rete di media tensione al valore unificato di 22 kV, che per soddisfare l'incremento di fabbisogno di energia elettrica.

La Cabina Primaria "Arbarello" sarà alimentata da due elettrodotti a 220 kV, in cavo sotterraneo, sulla linea T.294 che collega la Stazione Stura alla Cabina Primaria Torino Centro. Tali raccordi, facenti parte della Rete di Trasporto Nazionale, sono di proprietà della Società TERNA Rete Italia S.p.A. e sono oggetto di separata istanza di autorizzazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, competente al rilascio. Poiché i due procedimenti amministrativi risultano strettamente connessi, dato che l'uno è propedeutico e complementare dell'altro, si è ravvisata la necessità di un esame contestuale dei relativi progetti, per rendere coerenti i provvedimenti finali, che dovranno necessariamente raccordarsi tra di loro, come risulta dalla nota prot. n. 24962 del 19/09/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnici amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 15440/A1802A del 29/03/2017, vengono trasmessi ai soggetti territoriali e istituzionali interessati comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati, avviso di avvio del procedimento e di indizione della conferenza dei servizi istruttoria, fissata per il 12 aprile 2017, in forma sincrona e simultanea, ex artt. 7 e 14 c. 2 e 14-bis legge 241/90 e s.m.i.; detta nota viene, altresì, pubblicata, in data 06/04/2017, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14.

L'esito della Conferenza dei servizi istruttoria, tenutasi nella data prevista per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, presso la sede del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, viene comunicato a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. n. 20909 dell'8/08/2017. L'iter amministrativo prosegue con modalità asincrona e semplificata.

La conclusione positiva del procedimento viene subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dai soggetti territoriali e istituzionali coinvolti.

Vengono acquisiti:

- il nulla osta della Società Terna S.p.A., con nota prot. n. 17093/A1802A del 07/04/2017, in cui si chiarisce che nel caso dovessero subentrare varianti all'opera in oggetto le stesse dovranno essere comunicate per l'adeguamento del progetto connesso;
- il nulla osta del Comando Militare Esercito Piemonte con nota prot. n. 35671/A1802A del 28/07/2017 in cui si precisa che dovranno essere rispettate le Direttive di cui alla Circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000 relativa alla "Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota" e stralcio del "Codice di Navigazione Aerea";
- nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 66325 del 14/04/2017;
- il nulla osta del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino con nota prot. n. 56313/A1813A del 23/11/2017.

Con nota prot. DI.NOCC/365/DAP del 10/04/2017, ns. prot. in pari data n. 17333/A1802A, la Società Snam Rete Gas comunica che le opere in oggetto non interferiscono con impianti di sua proprietà.

Con nota RT011487 del 19/07/2017, ns. prot. n. 34857 del 24/07/2017, la Società richiedente IRETI S.p.A. trasmette il parere favorevole espresso dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A, a seguito del supplemento di indagine richiesto in Conferenza dei Servizi istruttoria, eseguito per valutare l'interferenza di uno scarico fognario di proprietà della SMAT con la struttura ipogea in costruzione.

Dalla documentazione progettuale depositata in atti risultano acquisiti i pareri favorevoli del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, prot. n. 4379 del 05/03/2014, con la prescrizione che "non vengano costruite le coperture in vetro delle rampe d'accesso, lasciando la piazza con una superficie a raso senza nuovi manufatti" e della Soprintendenza beni archeologici del Piemonte, prot. n. 1117 del 09/12/2013.

Vista la Convenzione tra la Città di Torino e la società richiedente IRETI S.p.A., Rep. n. 34522 del 05/08/2016, da cui risulta che quest'ultima ha acquisito il diritto di superficie perpetuo sul sottosuolo per la realizzazione della Cabina Primaria in oggetto, dal Comune di Torino, titolare della piazza sovrastante, adibita a parcheggio pubblico.

Con nota protocollo n. 50243/1802A del 24/10/2017, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino comunica che, relativamente al procedimento connesso, relativo ai raccordi a 220 kV, la Società richiedente Terna S.p.A. è in attesa di varie autorizzazioni per la realizzazione di sondaggi archeologici, richiesti in sede di Conferenza dei Servizi, per il cui completamento si prevedono tempi non brevi che, presumibilmente, andranno oltre la primavera 2018.

Per le problematiche emerse appena evidenziate, ne consegue che il raccordo con il provvedimento finale del procedimento connesso di competenza ministeriale, di cui alla succitata nota prot. n. 24962 del 19/09/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, tardi a consolidarsi. Pertanto, ritenuto di non poter procrastinare oltre l'adozione del presente provvedimento autorizzatorio, se ne intende subordinare tuttavia l'efficacia all'esito favorevole del procedimento connesso e tuttora pendente in sede ministeriale ad iniziativa di Terna S.p.A..

Considerato che, per le altre amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/90, la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Visto il T.U. approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775;

Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
Visto la Legge 241/90 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Visto il DPCM 08.07.2003;
Visto il D.Lgs. 330/2004;
Visto il D.M. 29 Maggio 2008
Visto la l.r. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;
Vista la l.r. 26.04.1984, n. 23;
Vista la l.r. 7/2005;
Visto l'art. 17 della l.r. 23/2008
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

DETERMINA

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi dell'art. 14 c. 2 L. 241/90, in forma semplificata e asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare la domanda di cui al progetto relativo alla società IRETI S.p.A. di: "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 220/22 kV – denominata Arbarello, sita in via Bertola 48/bis nel comune di Torino;
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi;
3. Di autorizzare la Società IRETI S.p.A. alla costruzione ed esercizio di una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 220/22kV, come sopra richiamato;
4. Di specificare che la presente determinazione sostituisce, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
5. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3 della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace. Tuttavia, tale efficacia decade in caso di esito non favorevole del procedimento in sede ministeriale ad iniziativa di Terna S.p.A. per l'altra opera infrastrutturale connessa;
6. Di trasmettere copia della presente alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti nel presente procedimento;
7. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, e ai sensi del DPR 327/2001 la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dell'impianto elettrico CP "Arbarello";
8. La Società IRETI S.p.A. dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta richiamati nella presente determinazione e meglio specificate in premessa;
9. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti;
10. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società IRETI S.p.A. dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i.;
11. La Società IRETI S.p.A. dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere;

12. La Società IRETI S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda diritti dei terzi, nonché gli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla realizzazione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia;

13. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

14. La Società IRETI S.p.A. resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;

15. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società IRETI S.p.A.;

16. Il Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere realizzate con quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall'art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza.

Il Dirigente
Andrea TEALDI